



*fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua del terziario*

PARTE SPECIALE

PREMESSA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.12.2023

1. Ipotesi di rischio-reato escluse per il Fondo

Ai fini di una corretta comprensione della Parte Speciale del presente Modello organizzativo va premesso che la mappatura dei rischi (cd. *risk assessment*) è stata tracciata secondo il c.d. criterio del “rischio accettabile”.

Pertanto, si è ritenuto di potere escludere dall’elenco delle tipologie di rischio, le seguenti fattispecie in quanto

- sulla base della qualificazione giuridica, dell’organizzazione, delle attività e delle procedure interne del Fondo
- il rischio che queste possano essere commesse nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001) e/o da sottoposti all’altrui direzione e vigilanza (art. 5, comma 2, D.lgs. 231/2001) appare *trascurabile* o, comunque, “*accettabile*”:

- frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di cui all’art. 2, L. 898/1986 (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001), con riguardo alla violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all’art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 e frode informatica di soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqies* c.p.);
- associazione a delinquere di cui all’art. 416 commi 4, 5 e 6 c.p.; scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, d.lgs. 231/2001);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis1, D.lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25-ter, d.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile (art. 25-*quinqies* D.lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 D.lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, con esclusivo riguardo al delitto di cui all’art. 493-quater c.p. (*detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*) (art. 25-octies 1 D.lgs.231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-nonies D.lgs.231/2001);
- reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25-sexies, d.lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e altri delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies, d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies, D.lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D.lgs. 231/2001);
- reato transnazionale (artt. 3 e 10, L. 146/2006);
- reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*, D.lgs. 231/2001) con riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 4, 5, 8 e 10-quater d.lgs. 74/2000 nonché al tentativo dei delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. 74/2000 commesso

nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato dell'Unione Europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore pari o superiore a dieci milioni di euro;

- delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*, D.lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*, D.lgs. 231/2001);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodevicies*, D.lgs. 231/2001).

2. Regole di condotta trasversali

A tal fine - oltre ai principi generali di comportamento e a quelli di carattere preventivo specificamente previsti per ogni singola "Parte Speciale" (da "A" a "G") e alle procedure interne (per come ivi, esplicitamente o implicitamente, richiamate e tempo per tempo vigenti) - tutti coloro che, a diverso titolo, agiscono nell'interesse del Fondo, indipendentemente dalle aree di rischio considerate nel presente Modello, devono:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato "a rischio" o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie, possano potenzialmente diventarlo;
- qualora vengano a conoscenza di operazioni o comportamenti sospetti o da segnalare, darne tempestivamente notizia all'OdV e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente e informazione utile;
- rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto col Fondo, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, per quanto applicabili alle attività rispettivamente svolte nell'interesse del Fondo medesimo;
- mantenere una condotta trasparente e collaborativa con la Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve ricadere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, esegue operativamente o controlla;
- garantire una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità nell'ambito del Fondo e adeguate forme di pubblicità al suo interno;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione informatica da parte degli organi a ciò deputati;
- evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - col Fondo, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse del Fondo e nel pieno rispetto delle norme;
- comunicare ogni situazione di potenziale o effettivo conflitto d'interesse al proprio superiore gerarchico e all'OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione;

- effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
- garantire la rintracciabilità e registrazione di ogni transazione e operazione (anche di controllo, autorizzazione e/o supervisione) ed archiviare la relativa documentazione in modo da poterne ricostruire il processo di autorizzazione, decisione e svolgimento e/o renderne agevole l'accesso, la reperibilità, la verificabilità e il riesame;
- in relazione ad ogni acquisto di beni o servizi nell'interesse del Fondo, garantire un'adeguata selezione dei fornitori sulla base di criteri di professionalità, affidabilità, esperienza, onorabilità o comunque reputazionali;
- procedere ad una periodica attività di controllo e verifica sull'efficienza organizzativa e operativa, sui servizi erogati, nonché sull'evoluzione delle risorse umane e tecnologiche del Fondo;
- conservare, con modalità tali da non poter essere modificati se non con apposita evidenza, i documenti riguardanti l'attività del Fondo nelle aree a rischio, garantendone l'accesso solamente al soggetto competente, secondo le norme interne, o ad un suo delegato, nonché all'OdV.

2.1. Regole sui servizi in *outsourcing*

Relativamente ai servizi svolti in *outsourcing* il Fondo garantisce, oltre al rispetto delle normative vigenti (se ed in quanto applicabili) e di quanto previsto al precedente punto 2, l'osservanza delle seguenti regole di condotta:

- adozione di criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza;
- verifica periodica, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, della sussistenza dei requisiti di capacità, professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore del servizio, nonché della qualità di quest'ultimo;
- fissazione di compensi in misura fissa per i servizi resi o, comunque, con divieto di parametrarli al raggiungimento di determinati obiettivi;
- obbligare il fornitore, mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali, al rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute o richiamate nel presente Modello applicando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto di servizio;
- richiesta al fornitore di garantire, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, il rispetto delle regole normative e/o amministrative, come tempo per tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività svolte (inclusa la gestione e adeguata formazione del personale all'uopo impiegato) mediante l'inclusione di apposite clausole contrattuali;
- risolvere il contratto nel caso di condanna (anche non definitiva) del fornitore per uno degli illeciti amministrativi di cui al d.lgs. 231/2001.

3. Struttura delle Parti Speciali

Ciò premesso, la presente parte del Modello è articolata in diverse “Parti Speciali” (da lett. “A” a lett. “G”), in corrispondenza dei singoli reati o gruppi omogenei di reati considerati “a rischio” per il Fondo, tra quelli previsti come presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente.

In particolare ogni Parte contiene:

- 1) un **elenco dei singoli reati-presupposto** a rischio per il Fondo, con il testo delle relative disposizioni incriminatrici e “**considerazioni specifiche**” riguardanti i rispettivi elementi costitutivi;
- 2) i “**principi generali di comportamento**” adottati dal Fondo in relazione alla singola tipologia di reati a rischio (ad integrazione/specificazione delle regole di condotta trasversali di cui ai precedenti punti 2 e 2.1);
- 3) l’individuazione delle **aree a rischio dirette o strumentali** (con indicazione delle attività sensibili, delle funzioni coinvolte e, limitatamente a quelle *dirette* e salvo la rilevazione di rischi *diffusi*, delle possibili modalità di commissione dei singoli reati-presupposto) e dei corrispondenti specifici **principi di controllo preventivo** (da intendersi a integrazione e/o specificazione dei principi generali di comportamento di cui al punto precedente e che trovano attuazione nei termini di cui alle procedure del Fondo come tempo per tempo vigenti).